



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
Referendario Alessandra SANGUIGNI	Componente
Referendario Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITI nella Camera di consiglio del 3 aprile 2008 i relatori, Pres. Battini e Cons. De Castelli;

PREMESSO

1. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana ha presentato a questa Sezione, con nota n. 15/EP, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di San Gimignano (Siena) volta a stabilire, in riferimento all'art. 1, comma 718, della legge 296/06 (legge finanziaria 2007), se anche alle società partecipate dagli enti locali solo indirettamente, con particolare riferimento ai casi di partecipazione indiretta assolutamente minoritaria, si applichi la disciplina in argomento. Si chiede altresì da quale data la norma sia applicabile.

2. La Sezione ha preliminarmente ritenuto opportuno acquisire al riguardo le valutazioni della Sezione delle autonomie, settore di Coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, nella convinzione che l'autonomia fisiologicamente spettante a ciascuna delle Sezioni regionali di controllo vada doverosamente temperata, specificamente in sede di attività consultiva, con l'esigenza di non esporre gli enti richiedenti ai rischi di diverse interpretazioni legislative.

La Sezione delle autonomie si è espressa con nota in data 17 marzo 2008 – prot. N. 788/C21.

CONSIDERATO

3. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente. Da un lato, infatti, devono ritenersi attinenti alla materia contabile le disposizioni della legge finanziaria 2007 volte a contenere i costi delle amministrazioni pubbliche; dall'altro, a seguito della Convenzione citata nelle premesse, questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con la cautela di non inserirsi in oggetti di contenzioso e non ingerirsi, con valutazioni di legittimità di specifici atti, nell'ambito dell'autonomia degli enti).

4. Nel merito, si esprime l'avviso che il comma 718 debba ritenersi applicabile ad ogni ipotesi di partecipazione societaria dell'ente locale; ciò sia perché la formulazione generica della disposizione, priva di specifici limiti applicativi, la renda chiaramente riferibile, secondo gli orientamenti della centrale Sezione delle autonomie, ad ogni tipo di partecipazione societaria, diretta o indiretta, maggioritaria o minoritaria; sia perché, secondo questa Sezione, il divieto introdotto dalla specifica norma in argomento, più che incidere direttamente sulla disciplina civilistica delle società partecipate, sembra piuttosto sancire un obbligo (negativo) a carico degli amministratori di ente locale, obbligo che sarebbe illogico supporre limitato ai soli casi di partecipazione diretta, ovvero maggioritaria.

5. Per quanto attiene alla decorrenza dell'operatività della norma in argomento, si ritiene che essa trovi applicazione dall'entrata in vigore della legge finanziaria e quindi, dal 1° gennaio 2007.

Si è consapevoli che nel caso di altre disposizioni dettate dalla legge finanziaria 2007 in materia di compensi e organici dei Consigli di amministrazione di società partecipate, la

previsione normativa non può sostituirsi automaticamente alle disposizioni statutarie o alle decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci; e che, pertanto la concreta attuazione delle norme medesime deve conseguire alle relative modifiche statutarie o ad una nuova determinazione dell'Assemblea ordinaria.

Ma, nella specie, come si è avuto modo di osservare, il divieto di cui al comma 718 sembra direttamente obbligare l'amministratore dell'Ente locale che sia anche componente degli organi di amministrazione di società a non più percepire emolumenti a carico di esse e a restituire, pertanto, quelli eventualmente percepiti dopo tale data.

In tale prospettiva, la Sezione ritiene se non altro probabile che gli organismi cui potrà competere di esprimere al riguardo valutazioni decisive a fini sanzionatori si orientino in futuro per un'applicabilità della norma dal 1° gennaio 2007, anche a prescindere da preve modifiche statutarie o deliberazioni assembleari.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 15/EP dell'11 gennaio 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia dalla Segreteria trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, al Presidente del Consiglio comunale di San Gimignano, nonché al Sindaco del Comune medesimo.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2008.

Il Presidente e relatore
f.to Francesco Battini

Il correlatore
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 3 aprile.2008.

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico Borrello